

OGGETTO

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER L'ESERCIZIO 2020

AGGIORNAMENTO

4 MARZO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 57-bis Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; Art. 4, DL n. 148/2017; DPCM 16.5.2018 n. 90 (GU 24.7.2018 n.170); Provvedimento Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 31.7.2018; Legge 30.12.2018 n. 145 Art. 1, Co. 762 (Legge di Bilancio 2019); dell'art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (Convertito in Legge 8.8.2019 n. 81); Risoluzione AE 8.4.2019 n. 41

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
CREDITI DI IMPOSTA
BONUS PUBBLICITA'

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
106

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 68/2019 - CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER IL 2019-AGGIORNAMENTI
CIRCOLARE N. 35/2019 - CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER IL 2019

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

L'art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall'art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. l. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.

Per l'anno 2020, è fissato dal 1° al 31 marzo prossimo il termine per l'invio delle domande per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali (cd. Bonus pubblicità).

In particolare, come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2020 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che, per l'accesso al bonus pubblicità, successivamente all'invio della "comunicazione per l'accesso", dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la "dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame:

- ◆ le imprese;
- ◆ i lavoratori autonomi;
- ◆ gli enti non commerciali.

L'agevolazione si applica indipendentemente:

- dalla natura giuridica assunta;
- dalle dimensioni aziendali;
- dal regime contabile adottato.

AMBITO OGGETTIVO

Ai sensi dell'art' 3 del DPCM sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Tali spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- ✓ delle spese accessorie,
- ✓ dei costi di intermediazione
- ✓ di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Più precisamente, sono agevolabili gli **investimenti incrementali** riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

- ❖ su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- ❖ nell'ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

ESCLUSIONI

Sono escluse dall'agevolazione:

1. le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia,
2. le spese per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;

INVESTIMENTI INCREMENTALI

Si rammenta che, per beneficiare dell'agevolazione per l'anno 2020, il valore dei investimenti ammissibili **deve superare almeno dell'1%** gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Sul punto, si precisa che per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

La separazione del calcolo non implica, tuttavia, che si possa accedere al credito d'imposta per l'incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l'incremento di spesa complessivo.

PROFILI TEMPORALI

Sono agevolabili i suddetti investimenti pubblicitari incrementali su stampa, radio e televisioni a partire dall'1.1.2018. La misura è entrata a regime anche per gli anni successivi. Pertanto, risultano agevolabili anche gli investimenti effettuati nel 2019 e 2020.

L'effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- ❖ dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- ❖ ovvero, dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

MISURA E UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta per il 2017 e 2018 era pari:

- al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;
- al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start up innovative; fino all'approvazione della Commissione europea, anche per le PMI e le start up innovative il credito d'imposta spetta nella misura ordinaria del 75%.

A decorrere dall'anno 2019 (quindi anche per il 2020) il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno l'innalzamento al 90% previsto dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up).

In ogni caso, l'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti “*de minimis*” (1407/2013).

ITER DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Al fine di accedere al beneficio i soggetti interessati devono presentare, mediante gli appositi modelli denominati:

- a) "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- b) "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l'ordine temporale di invio dei modelli.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

- esclusivamente in via telematica;
- al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La norma (il citato art. 57-bis del DL 50/2017) che ha istituito il credito d'imposta ha stabilito un meccanismo di regolamentazione della misura agevolativa virtualmente "a regime", tale per cui:

- ✓ la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" deve essere presentata nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno;
- ✓ la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo.

CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Successivamente alla presentazione delle domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l'elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, con l'indicazione:

- dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
- dell'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

UTILIZZO E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:

- ⇒ esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6900", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto;
- ⇒ a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 25/2020

PAGINA

5/5

Secondo quanto stabilito dalla suddetta ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41, in sede di compilazione del modello F24:

- ⇒ il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
- ⇒ nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Si precisa, inoltre, che il credito d’imposta deve essere indicato:

- ⇒ nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione, a seguito degli investimenti effettuati;
- ⇒ nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI E REVOCA

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.

In ogni caso, è importante evidenziare che, il credito d’imposta è revocato nel caso in cui:

- a) venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- b) ovvero, la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

È opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda di ammissione, dovrà essere affidato uno specifico incarico in tal senso allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell’ambito dell’incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI